

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 168/A

presentata dai Consiglieri regionali

MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - SATTÀ Giovanni - USAI - FANCELLO - GALLUS -
MARRAS - GIAGONI - CANU - CERA - SECHI - SATTÀ Giovanni Antonio

il 15 giugno 2020

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge definisce una disciplina organica della cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, oltreché della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, rappresentando di conseguenza un'occasione di rilancio per l'economia locale sarda.

Al fine di salvaguardare il patrimonio tartufigeno naturale sardo è adottato, dalla Giunta regionale, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo con l'obiettivo di individuare gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Con il Piano regionale del tartufo sardo sono definite le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate e istituzione del registro; il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico; le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni; il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo; la percentuale massima del territorio di produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate.

È istituito, inoltre, il tavolo tecnico del settore del tartufo con compiti consultivi, di indirizzo tecnico scientifico, di monitoraggio e di promozione; nell'ambito del tavolo tecnico può essere costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori.

La salvaguardia degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno sardo è l'obiettivo perseguito dalla presente legge; è previsto, infatti, che l'attività di cerca e raccolta debba essere effettuata, in determinati periodi, nel rispetto di uno specifico calendario, esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento, ed è vietata nelle ore notturne. La raccolta del tartufo integro deve essere effettuata mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto/vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo; la cerca e la raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita anche con l'ausilio del bastone chiodato detto "arroteddu", ed è vietato l'utilizzo di zappe, picconi o rastrelli. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta; la Giunta regionale ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigeno definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale consentita per tutte o per singole specie di tartufo.

È prevista l'abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo previo superamento di un esame che accerta l'idoneità del soggetto, con lo scopo di verificare il possesso delle conoscenze sull'ecologia dei tartufi, la conoscenza della varia specie di tartufo e terfezie, i principi di tartuficoltura, le norme sul benessere animale. Il superamento dell'esame permette di ottenere il tesserino che abilita alla cerca e alla raccolta.

È disciplinata la vendita dei tartufi freschi ed è prevista la concessione di contributi regionali al fine di promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente.

Infine, sono disciplinate le attività di controllo e di vigilanza e un apposito articolo che prevede sanzioni amministrative per le condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario e relatore - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CIUSA - FANCELLO - GIAGONI - ORRÙ - SECHI - MURA, Osservatore - SOLINAS Alessandro, Osservatore

pervenuta il 22 settembre 2022

La proposta di legge n. 168 introduce una disciplina organica della cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi e persegue la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale e socio-economico.

Al fine di salvaguardare il patrimonio tartufigeno regionale, la proposta di legge prevede, all'articolo 3, l'adozione di un nuovo strumento pianificatorio, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo, con l'obiettivo di individuare gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Con il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo sono definite:

- le modalità di individuazione e di mappatura delle aree naturali in produzione di tartufo e delle aree di intervento;
- il censimento delle tartufaie controllate e coltivate e l'istituzione del relativo registro;
- il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali e di ricostituzione del capitale tartufigeno, con interventi mirati negli habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;
- le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;
- il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;
- la percentuale massima del territorio di produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore delle tartufaie controllate.

L'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico del settore del tartufo con compiti consultivi, di indirizzo tecnico scientifico, di monitoraggio e di promozione; a supporto del tavolo tecnico può essere costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore e promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo.

L'articolo 5 individua le specie che possono essere oggetto di raccolta e vendita attraverso un rimando alla corrispondente normativa nazionale.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, nonché le relative modalità di tabellazione.

L'articolo 10 definisce le modalità con cui è consentito lo svolgimento dell'attività di cerca e raccolta, prevedendo che la stessa debba essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati e mediante l'utilizzo di appositi attrezzi; è rimessa a un decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente la definizione della quantità massima giornaliera di cui è consentita la raccolta.

L'articolo 11 prevede che l'attività di cerca e raccolta possa essere svolta solo previo superamento di un apposito esame di abilitazione volto ad accertare la competenza del candidato; lo stesso

articolo rimette a un'apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle concrete modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

L'articolo 11 bis prevede l'istituzione del registro dei soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

L'articolo 12 rimanda alla normativa nazionale la definizione dei periodi temporali in cui è consentita la ricerca, fatta salva la possibilità in capo all'Assessore di introdurre delle modifiche annuali.

L'articolo 14 disciplina le modalità con cui è consentita la vendita dei tartufi freschi e le relative limitazioni.

L'articolo 15 prevede la possibilità che la Regione possa promuovere e favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno regionale, anche attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni o fiere.

L'articolo 16 regola l'attività di vigilanza sulle prescrizioni della legge e il successivo articolo 17 individua le sanzioni amministrative che possono essere comminate in caso di loro violazione.

L'articolo 18 contiene la norma finanziaria.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 14 dicembre 2021, con l'illustrazione del primo firmatario.

Nella seduta del 26 gennaio 2022, la Commissione ha proceduto all'audizione dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria. In tale sede i soggetti auditi hanno condiviso l'impostazione del testo, proponendo qualche limitata modifica.

Nella successiva seduta dell'19 maggio, la Commissione, condividendo appieno lo spirito della proposta di legge ha proceduto all'approvazione all'unanimità dei singoli articoli e ha sospeso l'approvazione finale per l'acquisizione dei pareri di competenza della III Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali.

La III Commissione, con nota prot. n. 4484 del 6 giugno 2022, ha espresso un parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, evidenziando, tuttavia, l'assenza della relazione tecnico-finanziaria e la necessità di alcuni correttivi. In particolare, la III Commissione ha evidenziato l'esigenza di acquisire idonei elementi informativi riguardanti la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 11, relativo al conseguimento dell'abilitazione alla ricerca di tartufi.

Il Consiglio delle autonomie locali si è pronunciato con la nota prot. 4967 del 24 giugno 2022, in cui ha convenuto sull'opportunità di pervenire a una regolamentazione regionale della materia, evidenziando alcune problematiche e proponendo delle limitate modifiche al testo.

Nella seduta del 14 settembre 2022, la Commissione, preso atto dei pareri della III Commissione e del Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto ad approvare all'unanimità una specifica relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge, nella quale è stato evidenziato che il testo reca prevalentemente disposizioni di carattere ordinamentale e programmatico non comportanti alcun onere di spesa, con l'eccezione dell'articolo 11 "Abilitazione alla cerca e alla raccolta di tartufi" di cui sono stati quantificati gli oneri triennali, esplicitando le modalità con cui si è pervenuti alla loro definizione. Nel finale della relazione tecnica si precisa che, sebbene l'articolo 15 "Contributi" preveda la possibili-

tà per la Regione di svolgere una serie di attività, compresa la concessione di eventuali contributi, tuttavia è esplicitamente previsto che tali attività dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte nel bilancio della Regione e, pertanto, l'articolo è da considerarsi come norma di natura esclusivamente programmatica non comportante alcun attuale onere di spesa.

Conclusa l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria, la Commissione ha proceduto all'unanimità all'approvazione finale della proposta di legge, accogliendo alcune delle proposte di modifica proposte dalla III Commissione e dal CAL e ha nominato come relatore per l'Aula il Presidente della Commissione.

La Terza Commissione, nella seduta del 31 maggio 2022, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il provvedimento che giunge all'esame della Commissione disciplina la raccolta e coltivazione dei tartufi e si propone, in generale, di valorizzare il patrimonio tartufigeno regionale.

Il testo, non corredato di relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, reca prevalentemente norme di carattere ordinamentale, procedurale e programmatico.

La Terza Commissione, preso atto della relazione illustrativa dei proponenti, esprime parere finanziario favorevole nei termini di seguito specificati.

Nell'articolo 11 bis (Registro dei tartufai), dopo le parole: "È istituito" raccomanda di inserire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Inoltre, con riferimento all'articolo 15 (Contributi), segnala alla Commissione di merito l'opportunità di provvedere, previa analisi tecnica, a una stima degli oneri finanziari onde evitare che la proposta di legge, per usare le parole della Corte dei Conti in relazione a fattispecie legislative analoghe, "rischi di tradursi, se non nell'approvazione di una "legge manifesto", nell'espressione di una mera dichiarazione di intenti, posto che l'intervento per il quale si è ritenuto di legiferare risulterebbe attuabile solo in presenza dei fondi a ciò occorrenti, verificabile ex post rispetto alla decisione politica" (Corte dei conti, deliberazione n. 71/2020/RQ- Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione autonoma della Sardegna nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri). In relazione alla copertura finanziaria dei potenziali oneri la Commissione ricorda la possibilità di attingere per il triennio 2022-2024 alle disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20 - programma 3 - titolo 1. Relativamente all'articolo 18 (Norma finanziaria), rilevata l'assenza nella nota di trasmissione di una relazione tecnica finanziaria a corredo della proposta, si ritiene essenziale che questa Commissione acquisisca idonei elementi informativi riguardanti la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 11. (Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi), indispensabili ai fini della corretta individuazione della morfologia giuridica dell'onere (obbligatorio o flessibile, continuativo o occasionale) e della valutazione della congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 24 giugno 2022

Per i motivi che seguono, il Consiglio delle autonomie locali ritiene di affrontare unitariamente le due proposte di legge n. 168 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e n. 170 (Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei).

In premessa, segnala al legislatore l'importanza del ruolo degli enti locali ai fini della piena efficacia degli obiettivi perseguiti, in quanto attori primari e necessari per la verifica della salvaguardia dei propri territori in relazione all'eccesso di attività antropiche silvestri.

Il Consiglio delle autonomie locali accoglie la disciplina organica della cerca, della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché della tutela, della valorizzazione e della commercializzazione dei funghi epigei e del patrimonio tartufigeno regionale, per riconoscerne il valore biologico, ambientale, socio economico anche come fattore propulsivo dell'economia locale della Sardegna.

Si tratta di proposte di legge attese che rispondono ad esigenze avvertite da lungo tempo. Un fattivo contributo alla salvaguardia degli ecosistemi vegetali ed ambientali della regione.

In generale, dunque, il sistema delle autonomie locali vede con favore la regolamentazione dell'attività di raccolta e commercializzazione dei tartufi e dei funghi che, fatta salva la competenza specifica della Regione nella materia, si inseriscono la prima nel contesto della legge 16 dicembre 1985, n. 752, rubricata "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e, la seconda, nel contesto della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Nell'ottica del sistema delle autonomie locali occorre tuttavia segnalare un aspetto che da tempo è oggetto di preoccupazione per le comunità sui cui territori si esercita in forma massiva l'attività, finora indiscriminata, di cerca e raccolta dei frutti naturali dei boschi e delle campagne. Non sfuggono e non possono essere ignorati i numerosi episodi di cronaca e di tensione sociale causati dalla eccessiva ed incontrollata presenza di persone dedite all'esercizio delle attività silvestri.

Non vi è dubbio che i provvedimenti comportino dei benefici effetti sul fenomeno dell'eccesso di presenze nelle campagne e nei boschi seppure nel rispetto del libero esercizio di attività silvane o sportive. Tuttavia le 2 proposte di legge non attribuiscono agli enti locali strumenti per la verifica e il controllo e, eventualmente, per la limitazione a regolamentare le presenze o una apposita disposizione per la verifica del numero massimo sostenibile nei singoli territori.

D'altro lato, la proposta di legge in esame sembra trascurare un aspetto fondamentale, sempre inerente al rapporto di sostenibilità delle presenze, che incide particolarmente sulla nostra regione. Il proponente tralascia di considerare la necessità di un contemperamento fra il particolare ordinamento degli usi civici e la libera pratica delle attività silvane o sportive nei terreni assoggettati ad uso civico, la cui titolarità appartiene alle singole comunità territoriali. La previsione di un'apposita regolamentazione da attribuire agli enti esponenziali territoriali delle proprietà collettive rappresenterebbe un ottimo esercizio della competenza regionale esclusiva in materia.

Nel dettaglio delle due proposte di legge si segnala inoltre quanto segue.

Nel merito alla proposta di legge 168:

- articolo 4 - Tavolo tecnico: si suggerire di inserire almeno un rappresentante dell'Associazione tartufai della Sardegna.
- articolo 10 - Norme generali di cerca e raccolta, comma 5, definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti; si ritiene necessario esplicitare già in legge i soggetti, le condizioni e le cause per le quali sarà consentito di superare il limite massimo giornaliero individuale.
- articolo 13 - Si ritiene necessario ripristinare l'articolo 13 "Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare" con particolare attenzione ai commi 1, 2, 4.

In merito alla proposta di legge 170:

Art. 2

Si richiede il compimento dell'età di 16 anni per la raccolta dei funghi epigei, di 14 anni per la raccolta dei tartufi: qual è la ratio?

Il tesserino amatoriale consente un prelievo sino a tre chili: si propone in aggiunta alle dodici ore di frequenza il superamento di un esame, trattandosi della categoria più esposta agli incidenti derivanti dal consumo dei funghi.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

2. La presente legge regolamenta i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la commercializzazione dei tartufi freschi destinati al consumo umano;
- c) la gestione del patrimonio tartufigeno regionale;
- d) controlli vigilanza e sanzioni;
- e) norma finanziaria.

3. L'attività di ricerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) "tartufaio" o "raccoltore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il conduttore di una "tartufaia" di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali con-

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

2. La presente legge regolamenta i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la commercializzazione dei tartufi freschi destinati al consumo umano;
- c) la gestione del patrimonio tartufigeno regionale;
- d) i controlli, la vigilanza e le sanzioni.

3. L'attività di ricerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) "tartufaio" o "raccoltore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il conduttore di una "tartufaia" di cui detiene la proprietà o altro diritto e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali con-

- turali controllate;
- e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;
 - f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
 - g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;
 - h) "tartufaia coltivata": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
 - i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufoie coltivate, ivi comprese le tartufoie naturali controllate.

Art. 3

Piano regionale del tartufo sardo

1. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo.

2. Il Piano regionale del tartufo sardo, oltre alla tutela del patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

3. Il Piano regionale del tartufo sardo definisce:

- a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione

- trollate;
- e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;
 - f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
 - g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;
 - h) "tartufaia coltivata": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
 - i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufoie coltivate, ivi comprese le tartufoie naturali controllate.

Art. 3

Piano regionale del tartufo sardo

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, adotta, con propria deliberazione, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo.

2. Il Piano regionale del tartufo sardo tutela il patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentiva lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

3. Il Piano regionale del tartufo sardo definisce e disciplina:

- delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate e istituzione del registro. Le aree in produzione non possono essere rese pubbliche;
- b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;
 - c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;
 - d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;
 - e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate e la superficie di tartufaie controllate, se già autorizzate, ai fini del rispetto della percentuale autorizzata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

4. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

Art. 4

Tavolo tecnico

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 e di valorizzazione culturale e turistica mi-

- a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, le aree vocate alla produzione di tartufo, le modalità di individuazione delle aree di intervento, il censimento delle tartufaie controllate e coltivate e l'istituzione del relativo registro;
- b) i possibili interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, anche con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;
- c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;
- d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;
- e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

4. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una tartufaia controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 500 metri.

Art. 4

Tavolo tecnico

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e di valorizzazione culturale e turistica mirata in

rata in materia di tartufo.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;
- b) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo rappresentante;
- c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo rappresentante;
- d) dal direttore generale dell'Agenzia Forestas o da un suo rappresentante;
- e) dal direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da un suo rappresentante;
- f) da un rappresentante dei tartufai esperto in materia di ricerca scelto tra quelli con pubblicazioni scientifiche in materia.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del tavolo tecnico non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del tavolo tecnico può essere costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

5. I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 5

Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti alle seguenti specie:

materia di tartufo.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;
- b) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo rappresentante;
- c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo rappresentante;
- d) dal direttore generale dell'Agenzia Forestas o da un suo rappresentante;
- e) dal direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da un suo rappresentante;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Tartufai della Sardegna.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

4. A supporto del tavolo tecnico può essere costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

5. I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 5

Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti ai generi e specie ricomprese nell'elenco

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
- b) *Tuber melanosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) *Tuber brumale* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale* Vittadini varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum* Vittadini detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber borchii* Vittadini, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- g) *Tuber macrosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- h) *Tuber mesentericum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero ordinario;
- i) *Tuber bellone* Quélet, detto scorzone a spore sferiche;
- j) *Tuber borchii* Vittadini varietà *sphaerospermum* Malençon, detto bianchetto spore sferiche;
- k) *Tuber asa* Tulasne et C. Tulasne, detto la bianchetta.

2. Possono essere raccolte e destinate al consumo nel territorio regionale le Terfezie (Tufara o Tuvara) appartenenti alle seguenti specie:

- a) *Terfezia arenaria* (Moris) Trappe, detta tufara o tuvara d'arena;
- b) *Terfezia boudieri* Chatin, detta tufara o tuvara niedda;
- c) *Terfezia leptoderma* (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul., detta tufara o tuvara leporina;
- d) *Terfezia magnusii* Mattir.

3. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 11, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie è condotta dall'ispettorato micologico delle aziende sanitarie competenti per territorio.

Art. 6

Diritti di proprietà sui tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi

di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Diritti di proprietà sui tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi

dell'articolo 11 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano.

3. Nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate devono essere apposte tabelle delimitanti.

4. Le tabelle di cui al comma 3 devono essere poste lungo il perimetro della tartufoia naturale controllata o della tartufoia coltivata, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva con la scritta in stampatello:

- a) "TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___ del ___";
- b) "TARTUFAIA COLTIVATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___ del ___".

5. Il conduttore della tartufoia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione, tra le quali la vendita di diritti di raccolta che, comunque, è vincolata alla realizzazione del piano di gestione da parte del conduttore.

6. La Regione istituisce il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo e di Terfezie di cui all'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi e delle Terfezie è motivata per ogni singola area e il divieto è evidenziato con cartello ben visibile.

dell'articolo 11 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Il conduttore della tartufoia è proprietario dei tartufi prodotti nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate.

3. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

4. Nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate sono apposte apposite tabelle delimitanti.

5. Le tabelle di cui al comma 4 sono poste lungo il perimetro della tartufoia naturale controllata o della tartufoia coltivata, ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva con la scritta in stampatello: a) "TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___ del ___"; b) "TARTUFAIA COLTIVATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___ del ___".

6. Il conduttore della tartufoia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione.

Art. 7

Riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata

1. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata è rilasciata dalla Regione. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità e le procedure di riconoscimento e di revoca della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata.

3. Nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie, definite nel provvedimento di cui al comma 2, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

Art. 8

Consorzi e forme aggregative della proprietà

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa,

Art. 7

Riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, disciplina le modalità e le procedure di attribuzione e di revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate e le modalità di individuazione delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

2. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata è rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

3. Nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie, definite nel provvedimento di cui al comma 2, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

4. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

5. Le aree di cui al comma 4 sono delimitate con apposite tabelle dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si avvale dell'ausilio dell'Agenzia regionale Forestas.

Art. 8

Consorzi e forme aggregative della proprietà

(identico)

per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo e per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

Art. 9

Registro dei tartufai

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 11. Il registro è aggiornato annualmente.

Art. 10

Norme generali di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale creazione di uno scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto/vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo. La cerca e raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita anche con l'ausilio del bastone chiodato detto "arroteddu". È vietato l'utilizzo di zappe, picconi o rastrelli.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta.

3. È obbligatorio riempire le buche scavate per la raccolta.

4. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata nelle ore notturne.

5. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, con proprio provvedimento definisce annualmente la quantità massima giornaliera

Art. 9

Registro dei tartufai

(soppresso)

Art. 10

Norme generali di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta è effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale creazione di uno scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto/vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta.

3. È obbligatorio riempire le buche scavate per la raccolta.

4. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata nelle ore notturne.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, con proprio decreto definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale complessiva consentita, per tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

naliera individuale complessiva consentita, per tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

Art. 11

Abilitazione alla raccolta dei tartufi

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo si sottopone ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi verifica il possesso delle seguenti conoscenze:

- a) l'ecologia dei tartufi;
- b) la conoscenza delle varie specie di tartufo e terfezie;
- c) i principi di tartuficoltura;
- d) il contenuto della presente legge e le normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- e) i principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) le norme sul benessere animale.

3. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere il tesserino che abilita alla cerca e alla raccolta.

4. Nel tesserino sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino è personale e non cedibile e ha valore sull'intero territorio regionale e ha durata decennale, rinnovabile alla scadenza ed è soggetto al pagamento della tassa annuale regionale.

6. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce l'importo della tassa annuale regionale, definendo:

- a) le modalità di versamento;
- b) i soggetti obbligati ad effettuare il versamento;
- c) le modalità di accertamento del versamento effettuato;

Art. 11

Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previo superamento di un apposito esame di abilitazione tenuto periodicamente presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi verte sulle seguenti materie:

- a) ecologia dei tartufi;
- b) conoscenza delle varie specie di tartufo;
- c) principi di tartuficoltura;
- d) la presente legge e le normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- e) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) norme sul benessere animale.

3. L'età minima per essere ammessi all'esame è di quattordici anni.

4. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, l'Assessorato rilascia apposito tesserino di idoneità alla raccolta.

5. Nel tesserino sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è personale e non cedibile, vale sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale, rinnovabile alla scadenza

7. Non è richiesto il possesso del tesserino di abilitazione per la raccolta effettuata presso le tartufaie coltivate.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, le sessioni di esame, la loro periodicità le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e di rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta.

d) l'aggiornamento annuale dell'importo della tassa annuale, se necessario.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 13 i produttori di tartufi su tartufaie coltivate.

8. È istituito un apposito capitolo regionale di bilancio di entrata e di spesa al fine di vincolare i proventi di cui al presente articolo per realizzare le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale della presente legge.

9. Il tesserino di idoneità alla raccolta è rilasciato senza alcun onere economico a carico dei richiedenti.

Art. 11 bis

Registro dei tartufai

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il registro dei soggetti abilitati alla raccolta del tartufo a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 11. Il registro è aggiornato annualmente.

Art. 12

Calendario di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (non ancora trovato in Sardegna);
- b) *Tuber melanosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero pregiato, dal 1° novembre al 1° marzo;
- c) *Tuber brumale* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero d'inverno, dal 1° dicembre al 1° marzo;
- d) *Tuber brumale* Vittadini varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato, dal 1° gennaio al 1° aprile;
- e) *Tuber aestivum* Vittadini detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone, dal 1° maggio al 15 settembre;
- f) *Tuber borchii* Vittadini, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo, dal 1° gen-

Art. 12

Calendario di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è consentita nei periodi individuati dall'art. 6 della legge n. 752 del 1985 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, può modificare annualmente il periodo di cerca e raccolta di cui al comma 1, previa acquisizione del parere del tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

- naio al 1° maggio;
- g) *Tuber macrosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero liscio (non ancora trovato in Sardegna);
 - h) *Tuber mesentericum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero ordinario, dal 1° luglio al 30 novembre;
 - i) *Tuber bellone* Quélet, detto scorzone a spore sferiche, dal 1° luglio al 30 novembre;
 - l) *Tuber borchii* Vittadini var. *sphaerospermum* Malençon, detto bianchetto spore sferiche, dal 1° marzo al 31 maggio;
 - m) *Tuber asa* Tulasne et C. Tulasne, detto la bianchetta, dal 1° marzo al 30 maggio.

2. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate che possono commercializzare i loro tartufi solo nel periodo consentito.

3. L'attività di cerca e raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio.

4. La Regione può definire differenti periodi di cerca e raccolta dei tartufi e delle Terfezie prevedendo, comunque, un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore ai quindici giorni al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto.

Art. 13

Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 11, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento, può disciplinare le modalità per l'attuazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartufi-

Art. 13

Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare

1. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 11, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, può disciplinare le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Asses-

coltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Assessorato della Sanità uniformate alle direttive del Ministero della salute.

Art. 14

Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi e le terfezie freschi di cui all'articolo 5 per essere posti in vendita al consumatore finale sono distinti per specie e forma e sono maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi e le terfezie possono essere venduti interi o spezzati e sono tenuti separati.

3. I tartufi e le terfezie freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino e italiano di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 5, dall'indicazione "interi" o "spezzati" e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea e dalla indicazione del territorio di raccolta.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi e terfezie freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 12, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

5. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.

Art. 15

Contributi

sorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in conformità alle direttive del Ministero della salute.

Art. 14

Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5 sono posti in vendita al consumatore finale distinti per specie e forma, maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita con il rispettivo nome latino e italiano, l'indicazione "interi" o "spezzati" e l'indicazione del territorio di raccolta.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 12, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

5. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.

Art. 15

Attività di promozione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente, anche mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni o fiere per le finalità indicate al comma 1.

Art. 16

Controllo e vigilanza

1. Il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barracellari.

Art. 17

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta fuori dal periodo consentito;
- b) la raccolta senza ausilio del cane addestrato o senza tesserino valido o la raccolta in cui non si ha diritto di raccolta;

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può attribuire appositi contributi a soggetti pubblici e privati destinati alla realizzazione di manifestazioni o fiere.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente, definisce le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3, se configurabili come aiuti di Stato, sono erogati nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie iscritte annualmente per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione e delle competenti Agenzie regionali.

Art. 16

Controllo e vigilanza

(identico)

Art. 17

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta fuori dal periodo consentito;
- b) la raccolta senza ausilio del cane addestrato;
- b bis) la raccolta effettuata da soggetto spro-

- c) la raccolta effettuata senza attrezzo idoneo o ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- d) il non riempimento delle buche;
- e) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 11 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 16;
- f) la raccolta durante le ore notturne;
- g) la vendita e il commercio senza l'osservanza delle norme prescritte;
- h) l'apposizione illegittima o difforme delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4.

2. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione del tesserino per un anno.

3. La violazione di cui alla lettera c) prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la revoca del tesserino per tre anni.

4. La cerca e la raccolta all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000.

5. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comportano, inoltre, il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca, previo controllo sanitario da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficenza. I prodotti riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'Azienda sanitaria che ha eseguito il controllo.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare alla missione 07 - programma 01 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

- visto del tesserino di idoneità alla raccolta;
- c) la raccolta effettuata senza attrezzo idoneo o ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- d) il non riempimento delle buche;
- e) la mancata esibizione del tesserino di idoneità a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo;
- f) la raccolta durante le ore notturne;
- g) la vendita e il commercio senza l'osservanza delle norme prescritte;
- h) l'apposizione illegittima o difforme delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

2. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione del tesserino per un anno.

3. La violazione di cui alla lettera c) prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la revoca del tesserino per tre anni.

4. La cerca e la raccolta all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000.

5. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, inoltre, il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca, previo controllo sanitario da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficenza. I prodotti riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'Azienda sanitaria che ha eseguito il controllo.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 in materia di esami di abilitazione è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 9.000 per l'anno 2022 e di euro 18.500 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di cassa per l'anno 2022 e competenza per ciascuno degli anni 2022, 2023 2024:

in aumento

missione 09 - programma 02 - titolo 1

2022	euro	9.000
2023	euro	18.500
2024	euro	18.500

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2022	euro	9.000
2023	euro	18.500
2024	euro	18.500

4. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad esse si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e economiche già in dotazione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere b bis) ed e) che entrano in vigore decorsi centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 8.